



siti;

c) - riconoscere le dette 12 mensilità nell'importo di 12 mensilità computabili ai fini del trattamento di anzianità, come stabilito dalla delibera consiliare 9 maggio 1944 che fa riferimento ai criteri di liquidazione delle indennità di anzianità del personale dirigente;

d) - computare l'importo della rendita vitalizia secondo le norme e le misure stabilite dall'accordo di previdenza 6 ottobre 1951, ritenendo il prof. Suggioni non soggetto all'art. 5 delle Norme complementari emanate dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 1943, in quanto l'articolo presuppone una stabilità di impiego che fa difetto nel Direttore Generale e poiché la dispensa dal servizio non ha avuto luogo per le cause previste dalle Norme citate;